



COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma 2 - 36032 GALLIO (VI)

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244

Codice IPA: c_d882

Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: UFQ29H



DETERMINAZIONE N. 165
SETTORE AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE
N. 343
DEL 30-09-2024

OGGETTO: CIG N. B33AC29AC0 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BONATO GIULIO & MAURIZIO S.N.C." DELLA FORNITURA DI CASSETTINE PER RESTI MORTALI.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Bertacco Francesco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ravvisata la necessità di acquistare n. 20 cassettoni ossari zincate per la conservazione di resti mortali;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delegata al Governo in materia di contratti pubblici";

Rilevato preliminarmente che l'affidamento in oggetto non possa avere un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 dato il modesto valore, assai lontano dalla soglia comunitaria;

Atteso che, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; inoltre, ai sensi del successivo comma 2, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art. 62 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 a mente del quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Preso atto che, a norma dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le disposizioni relative alle convenzioni Consip non trovano applicazione per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che le forniture in argomento non sono offerte dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.);

Visto inoltre l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Atteso che, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

Acquisito il preventivo di spesa prot. n. 9081 in data 25.09.2024 da parte della ditta "Bonato Giulio & Maurizio S.n.c." con sede ad Asiago (VI) in Via G. Matteotti n. 105, C.F./P.I. 00001890243, disponibile a fornire n. 20 cassetine per resti mortali al prezzo di € 380,00 oltre all'Iva di legge;

Ritenuto che, dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dal suddetto operatore economico in quanto il medesimo è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

Constatato che:

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D. Lgs. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Ritenuto di determinare a contrattare con procedura di affidamento diretto precisando quanto segue:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è la corretta gestione del cimitero comunale;
- il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 20 cassetine per resti mortali;
- il valore economico del contratto prevede un importo di € 380,00 (oltre all'Iva di legge);
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale con l'operatore economico ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D. Lgs. 36/2023;

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente servizio non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mere forniture di beni ed in conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Acquisito in via telematica, mediante il Portale Servizi A.N.A.C. - Piattaforma Contratti Pubblici, il Codice identificativo di gara, CIG n. B33AC29AC0;

Acquisito, altresì, il documento unico di regolarità contributiva - Durc On Line (n. prot. INAIL n. 44333228) con periodo validità dal 26.06.2024 al 24.10.2024 da cui risulta che l'operatore economico è in regola con il versamento dei contributi, premi ed accessori;

Tenuto conto che relativamente alle disposizioni di legge in materia di bilancio le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate in contabilità al momento della nascita dell'obbligazione, ma con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza che nel presente caso viene definita entro il 31.12.2024;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28.12.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2025-2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.12.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024-2025-2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 28.12.2023 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio finanziario 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 204-2026;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12.06.2017 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 24.05.2017 e ss.mm.ii.;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 11.05.2023;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o

settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto il decreto del Sindaco n. 7 in data 13.06.2024 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, conferendo l'incarico di Elevata Qualificazione;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001";

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) in cui si stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dal D. L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

Acquisiti agli atti i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Vista la propria competenza in materia;

DETERMINA

1. a contrarre per la fornitura di n. 20 cassetine ossari zincate per la conservazione di resti mortali;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 quando segue:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è la corretta gestione del cimitero comunale;
 - il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 20 cassetine per resti mortali;
 - il valore economico del contratto prevede un importo di € 380,00 (oltre all'Iva di legge);
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale con l'operatore economico ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D. Lgs. 36/2023;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta "Bonato Giulio & Maurizio S.n.c." con sede ad Asiago (VI) in Via G. Matteotti n. 105, C.F./P.I.

00001890243, la fornitura di n. 20 cassetine per resti mortali al prezzo di € 380,00 oltre all'Iva di legge;

4. di impegnare a favore del suddetto operatore economico la somma complessiva di € 463,60, con imputazione alla competenza del capitolo 1116 del bilancio di previsione 2024-2026;

Missione	Programma	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	Capitolo	Competenza
1	7	1	3	1	2	1116	2024

5. di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avviene entro il 31 dicembre 2024;
6. di stabilire che il codice identificativo di gara è il seguente: B33AC29AC0;
7. di disporre la nomina del RUP nella persona del Responsabile del Servizio dott. Francesco Bertacco;
8. di dare atto che per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
9. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario del servizio, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali in quanto trattasi di mere forniture di beni;
10. di liquidare gli importi a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, da far pervenire nel tramite del seguente Codice Univoco: UFQ29H;
11. di provvedere al versamento all'Erario dell'Iva addebitata con fattura dal fornitore ai sensi dell'art. 17-ter c. 2 del D.P.R. n. 633/1972 così come modificato dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), mentre nel caso in cui l'operatore economico si trovi in un regime fiscale agevolato non seguirà il versamento all'Erario in quanto non verrà addebitata in fattura;
12. di attestare la compatibilità dei pagamenti suddetti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a D.L. n. 78/2009 e ss.mm.ii.);
13. di comunicare alla ditta interessata la presente determinazione ai sensi dell'art. 191, c. 1 del D. Lgs. 267/00;
14. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 27 del D. Lgs. 36/2023 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

Gallio, li 30-09-2024



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Bertacco dott. Francesco
firma digitale

Determinazione SETTORE AMMINISTRATIVO n.165 del 30-09-2024 COMUNE DI GALLIO

